

AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
UNITA' OPERATIVA URBANISTICA E CARTOGRAFICO

**Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)
di Iniziativa Pubblica sul fiume Piave**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**ALLEGATO: TIPOLOGIA BILANCIA E TIPOLOGIA
PONTILE**

DATA: Gennaio 2017

Revisione Maggio 2018

 IL SINDACO:
Valerio ZOGGIA

 Assessore all'urbanistica:
Otello BERGAMO

 U.O. Urbanistica e Cartografico:
Dirigente
Renato SEGATTO

 Responsabile del Procedimento
Daniela VITALE

 Gruppo di progettazione:
Albino ZANGRANDO
Diego RINALDI
Jury AMADIO

 Studio MATE:
Elettra LOWENTHAL
Lucia FOLTRAN
Giovanni TRENTANOV

Adottato

Approvato

Nome Directory:

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

INDICE

Art.1 – Norme generali

Art. 2 – Oggetto ed ambito di intervento

Art. 3 – Natura e finalità del Piano

Art. 4 – Elaborati che compongono il Piano Urbanistico Attuativo

Art. 5 – Validità

Art. 6 – Manufatti afferenti alle acque

Art. 7 – Tutela alberature esistenti e mascheramento manufatti

Art. 8 – Permesso di Costruire e agibilità

Art. 9 – Contributo di costruzione

Art. 10– Zona riservata per attività ittituristica e di pesca

Art. 11 – Efficacia – limiti di applicazione

Art. 1 –Norme generali

In seguito dell'entrata in vigore della Variante di Adeguamento al Piano di Area della Laguna ed Area veneziana e di adeguamento alla L.R. 05.03.1985 n.24 e Varianti Puntuali ai sensi della L.R. 61/85 approvata con modifiche d'ufficio dalla Giunta Regionale Veneto con delibera n.2652 del 04.08.2000, pubblicata sul B.U.R. Veneto 79 in data 05.09.2000, il Comune di Jesolo ha previsto la redazione di un P.U.A. di iniziativa pubblica riguardante il fiume Piave, al fine di normare tali interventi inseriti nell'art. 85 e 86 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

Relativamente alla realizzazione di interventi negli ambiti fluviali, compresi quelli previsti dal presente P.U.A., sono fatte salve sia le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale (R.D. 523/1904), alla navigazione (R.D. 959/1913) al divieto assoluto di piantumazione di alberature, secondo le distanze previste dal R.D. 523/1904 ed alle reti di bonifica (R.D. 368/1904), come ad esempio quelle inerenti alle distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e degli scavi, poiché le opere in prossimità di rilevati arginali o sponde devono essere specificatamente autorizzate, con apposito iter istruttorio, dall'Ente avente competenza sul corso d'acqua interessato.

Art. 2 – Oggetto ed ambito di intervento

L'ambito d'intervento comprende l'alveo del fiume Piave, nonché le aree golenali, all'interno dell'argine maestro.

In particolare viene preso in considerazione il tratto del fiume Piave a partire da via Sacca, collocata al confine con il Comune di San Donà di Piave, fino alla foce in corrispondenza della frazione di Cortellazzo.

L'obiettivo principale del presente piano è quello di individuare le fasce fluviali dove poter collocare le bilance, pontili e attracchi di futura realizzazione.

Art. 3 – Natura e finalità del Piano

Detto strumento urbanistico viene redatto ai sensi dell'art. 19, 1° comma lettera a, della L.R. n.11 del 23 aprile 2004 e, per le caratteristiche dell'intervento e le previsioni contenute, esso assume i contenuti e l'efficacia di P.U.A. di iniziativa pubblica.

Obiettivo del piano è l'individuazione di quei tratti di sponda dove sia possibile installare nuove bilance, pontili e attracchi compatibilmente con i caratteri e le peculiarità ambientali presenti, nonché la regolamentazione degli interventi di mantenimento, in accordo con le normative ed i piani sovraordinati vigenti.

Gli interventi previsti, siano essi di nuova installazione e/o di sistemazione, sono disciplinati dagli elaborati del P.U.A. e dalle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso. Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda alle norme e/o regolamenti di carattere superiore.

In sede di progettazione esecutiva, saranno necessarie tutte le autorizzazioni di legge.

Art. 4 - Elaborati che compongono il Piano urbanistico attuativo

Il Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
Allegato: Documentazione fotografica;
- Norme tecniche d'attuazione;
Allegato: Tipologia bilancia e tipologia pontile.
- Tavole di progetto:
 - tratto 1;
 - tratto 2;
 - tratto 3;
 - tratto foce;
- Valutazione di incidenza – screening;
Allegati cartografici
 - Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto 1
 - Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto 2
 - Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto 3
 - Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto foce
- Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
- Relazione paesaggistica;
 - Allegato: book fotografico.

Art. 5 – Validità

Il P.U.A. avrà la validità di 10 (dieci) anni a partire dalla sua entrata in vigore, fatte salve eventuali proroghe che l'amministrazione comunale riterrà opportune mediante provvedimenti ai sensi di legge.

Il P.U.A. potrà essere oggetto di revisione, anche prima della scadenza, per motivate esigenze del gestore delle opere idrauliche, oltre che dall'Amministrazione Comunale, e/o altro ente competente.

Art. 6 – Manufatti afferenti alle acque

a) - Idrovore, chiaviche e chiuse per la navigazione

Trattasi di manufatti atti a regolare la quantità d'acqua negli alvei, soggetti a norme specifiche emanate dagli enti gestori dei corsi d'acqua stessi.

Gli stessi enti gestori, in occasione di interventi sui manufatti in oggetto, valuteranno le necessità di carattere idraulico con la possibilità di conservazione degli elementi di pregio storico ed il corretto inserimento paesaggistico con apposita scelta di forme e materiali.

b) - Attracchi e pontili

Possono essere realizzate nuove strutture, secondo le indicazioni riportate nell'allegato "tipologie bilancia e pontile" e, comunque, nel rispetto delle indicazioni generali degli enti competenti in materia idraulica; per la loro realizzazione dovranno essere recepiti il nulla osta idraulico (Regione Veneto – Dipartimento difesa del suolo e delle foreste - Sezione bacino idrografico litorale veneto), il nulla osta di compatibilità della navigabilità (Regione Veneto - organismo delegato) ed il nulla osta dell' Ispettorato di Porto, nonché di ogni altro ente competente.

Per quanto attiene ai materiali che dovranno essere impiegati è consentito l'utilizzo del legno e/o altro materiale, previo parere con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

I natanti dovranno essere ormeggiati a pali decorosi, con tipologia simile a quella della seguente foto.



I nuovi pontili/attracchi, dovranno rispettare una distanza minima non inferiore a ml. 50 dalle bilance.

Nel caso in cui i pontili/attracchi siano di pertinenza delle bilance potranno essere ammesse anche distanze inferiori.

Sono vietate le cavane lungo tutto il percorso del fiume Piave da via Sacca (confine col comune di San Donà di Piave) e alla foce dello stesso, in corrispondenza della località Cortellazzo.

Le opere di costruzione e/o sistemazione non devono comportare processi di "cementificazione" delle sponde.

Per gli attracchi e pontili esistenti (già autorizzati) è ammessa la ristrutturazione ai sensi della normativa vigente.

La realizzazione di nuovi pontili, dovrà essere concordata con l'ente competente.

c) - Bilance e luoghi di pesca

Qualunque intervento atto all'installazione o alla sistemazione di bilance è soggetto al rispetto delle indicazioni generali del Dipartimento difesa del suolo e delle foreste – Sezione bacino idrografico litorale veneto e/o altro ente competente in materia.

La realizzazione o la sistemazione, in caso di bilance meccaniche, potrà avvenire predisponendo a terra due tralicci di forma snella atti alla funzione. I tralicci, per un adeguato ancoraggio, potranno essere affiancati da appositi tiranti.

Qualora i tralicci siano posti a terra o in prossimità, essi potranno essere arricchiti da alberature, che con il tempo contribuiranno alla mimetizzazione parziale della struttura.

Gli attracchi a terra e/o sull'acqua dovranno essere opportunamente mascherati al fine di avere un minor impatto visivo.

Per ogni bilancia potrà essere realizzato l'attracco per una imbarcazione in adiacenza alla struttura, salvaguardando al massimo il canneto, qualora presente.

Strutture di forma più semplice, per bilance di minore ampiezza sono ammissibili secondo le indicazioni contenute nell'allegato "tipologie bilancia e, comunque, nel rispetto delle indicazioni generali del Dipartimento difesa del suolo e delle foreste - Sezione bacino idrografico litorale Veneto e/o altro ente competente in materia, nonché della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

Per la loro realizzazione dovranno essere recepiti il nulla osta idraulico (Regione Veneto – Dipartimento difesa del suolo e delle foreste - Sezione bacino idrografico litorale Veneto e/o altro ente competente in materia), il nulla osta di compatibilità della navigabilità (Regione Veneto - organismo delegato) e dell' Ispettorato di Porto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna, della Città metropolitana di Venezia – ufficio Caccia e pesca, della Federazione Italiana Pesca sportiva ed attività subacquee e/o altro ente competente.

Per quanto attiene ai materiali che dovranno essere impiegati per la struttura dei capanni, è obbligatorio l'utilizzo del legno o di pannelli sandwich, sempre in legno, con interposti materiali isolanti; la copertura dovrà essere realizzata in canna palustre sostenuta da tavolato; per quanto non espressamente specificato si rimanda alle norme tecniche d'attuazione dello strumento urbanistico generale vigente.

La superficie massima dei capanni dovrà risultare di 20 mq, comprese le pareti esterne. Può essere realizzato un ballatoio, lungo il perimetro, con uno sporto di 1,00 m ed un'appendice verso la rete, sempre da 1,00 m, atta al recupero del pescato, nonché con uno sbalzo di copertura anch'esso di m. 1,00.

I parapetti dei ballatoi e dell'eventuale pontile di collegamento agli stessi devono avere un il disegno leggero e semplificato come riportato nell'allegato 4 "tipologia bilancia e pontile".

Le finestre del capanno dovranno avere dimensioni limitate, mentre le macchine moto condensanti dei climatizzatori, qualora previste, dovranno essere accorpate all'interno della sagoma del capanno.

La superficie e/o le dimensioni dei capanni potranno avere dimensioni maggiori, valutando i singoli interventi in accordo con gli enti competenti, nei casi di utilizzo delle strutture a fini ittituristici, come previsto dalla normativa regionale vigente.

È vietata l'installazione di bilance da pesca e relative strutture di servizio:

- alla foce del fiume Piave, come previsto nelle tavole allegate al P.A.L.A.V.;
- nelle zone non espressamente individuate dalla cartografia di progetto del P.U.A.;
- in prossimità di ponti stradali, approdi, attraversamenti di linee tecnologiche (telefonia, Enel, Acquedotto, Fognatura, ecc.), costruzioni ad uso pubblico, confluenze con altri corsi d'acqua, centrali di sollevamento, chiuse fluviali;
- nelle linee di divieto e di zona riservata ad attività di pesca individuate nelle tavole progettuali;
- in assenza delle distanze minime di 50 m dalle bilance preesistenti.

Sono vietate nuove bilance così dette a quattro antenne (da golena a golena), nonché l'installazione di luci poste cosiddette "in acqua".

È altresì vietata l'installazione di bilance da pesca in zone e luoghi che possano costituire pericolo o pregiudizio alla pubblica incolumità.

Con la realizzazione delle bilance da pesca o nella sistemazione di quelle esistenti, si potranno eseguire strutture complementari come delle passerelle in legno.

All'interno del capanno potranno essere collocati un lavamano ed un servizio igienico, con una congrua riserva d'acqua utilizzabile ai soli fini igienici, entrambi collegati ad una vasca a tenuta stagna, dove non esista la possibilità di allacciamento alla pubblica fognatura, che verrà periodicamente svuotata ed il cui contenuto smaltito presso le strutture all'uopo demandate.

Le opere di costruzione e/o sistemazione non devono comportare processi di "cementificazione" delle sponde.

Il numero massimo di bilance installabili dovrà rispettare quanto definito dalla carta ittica della Città Metropolitana di Venezia, salvo aggiornamenti della stessa.

Per le bilance esistenti è ammessa la ristrutturazione e/o l'adeguamento ai sensi della normativa vigente.

Ogni soggetto legittimato, potrà richiedere l'installazione di una sola bilancia da pesca.

Art. 7 Tutela alberature esistenti e mascheramento manufatti

Dovrà essere prevista la tutela degli alberi di pregio paesaggistico ed ecologico, riportati nelle Tavole allegate alla "Valutazione di Incidenza – Screening" a solo scopo indicativo, con diametro

minimo a petto d'uomo di 30 cm delle seguenti specie: *Populus* spp., *Salix* spp., *Ulmus minor*, *Quercus* spp.

È previsto l'obbligo di mascheramento dei nuovi manufatti legati alle bilance mediante l'impianto di quinte arboree caratterizzate da specie ecologicamente coerenti (pioppi, salici, olmi, ...).

Dovranno essere considerate tutte le indicazioni e prescrizioni emerse nel procedimento di valutazione ambientale.

Art. 8 Permesso di costruire e agibilità

Tutti gli interventi qui disciplinati, da realizzarsi entro gli ambiti individuati come idonei nelle tavole di progetto, sono da considerarsi in attuazione diretta del P.U.A. e soggetti al rispetto delle indicazioni generali della normativa vigente.

L'agibilità dei manufatti, qualora si renda necessaria, potrà essere rilasciata seguendo le modalità previste dall'art.24 (L) –Certificato di agibilità – del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 Contributo di costruzione

Il contributo di costruzione è disciplinato, oltre che dall'art. 16 (L) – “Contributo per il rilascio del permesso di costruire” del D.P.R. 06 giugno 2001 n.380 e successive modifiche ed integrazioni, anche dall'allegato alla Delibera di Giunta Comunale.


Art. 10 Zona riservata per attività ittituristica e di pesca

La “Zona riservata per attività ittituristica e di pesca”, individuata nelle tavole di progetto è adibita alla installazione di pontili e/o attracchi, ad attività di pesca, ittituristiche e/o comunque legate al settore ittico.

Art. 11 Efficacia – limiti di applicazione


Le presenti Norme ed il relativo P.U.A. di iniziativa pubblica non modificano le previsioni di interventi pianificatori e progettuali normati.

Per quanto non espressamente specificato si rimanda alle norme tecniche d'attuazione dello strumento urbanistico generale vigente.




PIANTA

Scala 1:50





PONTILE DI ORMEGGIO
schema



lunghezza delle imbarcazioni	larghezza delle imbarcazioni	distanza tra le imbarcazioni	larghezza netta dell'ormeggio	mezzo diametro del palo intermedio	mezza larghezza della passerella	larghezza lorda dell'ormeggio tipo A	larghezza lorda dell'ormeggio tipo B	larghezza lorda dell'ormeggio tipo C	ampiezza utile della passerella	1-interasse E della passerella	2-interasse F della passerella	3-interasse G della passerella	lunghezza totale della passerella	distanza J dei pali di ormeggio
fino a 4.00 metri	185	60	245	305	30	305	305	335	80	385	-	-	385	520
da 4.20 a 4.80 m.	215	60	275	305	30	335	335	370	80	385	-	-	385	580
da 4.80 a 5.40 m.	245	60	305	305	30	385	385	370	80	425	-	-	425	640
da 5.40 a 6.00 m.	245	60	335	305	30	395	370	395	80	245	245	-	490	700
da 6.00 a 6.60 m.	275	60	335	305	30	395	395	425	80	305	245	-	550	760
da 6.60 a 7.50 m.	305	85	395	305	30	455	430	480	80	305	245	-	610	855
da 7.50 a 9.00 m.	335	90	425	305	30	485	480	490	80	305	305	-	670	1005
da 9.00 a 10.50 m.	365	90	455	305	30	520	520	550	80	385	305	-	730	1160
da 10.50 a 12.00 m.	395	90	490	305	30	550	550	580	80	385	385	-	790	1310
da 12.00 a 13.50 m.	425	95	520	305	30	580	580	610	80	425	385	-	855	1485
da 13.50 a 15.00 m.	430	120	580	305	30	610	610	640	80	275	275	305	1035	1615
da 15.00 a 18.00 m.	490	125	640	305	30	670	670	700	80	335	335	365	1035	1920

